



*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

*di concerto con*

*il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del*

*turismo*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato "decreto n. 633 del 1972";

Visto, in particolare, l'articolo 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, il 12 maggio 1992 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto l'articolo 1, comma 662, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

27 AGO. 2019



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Considerato che, al fine di rispettare, per il 2019, il limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere possono essere fissate, nella misura del 6 per cento;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 12 maggio 1992;

**DECRETA**

**Art. 1**

**(Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli)**

1. Le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

- prodotti di cui al numero 43) "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura" (v.d. 44.01] .....6 per cento;
- prodotti di cui al numero 45) "legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale" (v.d. 44.04)]:.....6 per cento.

**Art. 2**

**(Efficacia)**

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI FORESTALI E DEL  
TURISMO



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

27 AGO. 2019



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1, comma 662, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, il 12 maggio 1992 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 18 giugno 1992, ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Con il citato decreto del 12 maggio 1992, la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti di cui ai numeri 43), 44), 45) e 46), della tabella A, parte prima, allegata al citato d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stata stabilita nella misura del 2%.

Conseguentemente, con il decreto allegato, per l'anno 2019, si è provveduto, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, a modificare il citato decreto 12 maggio 1992, al fine dell'innalzamento al 6 per cento delle percentuali di compensazione relative alla "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura" e al "legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale", di cui rispettivamente ai numeri 43) e 45) della citata Tabella A, parte I allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

27 AGO. 2019



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

## DM innalzamento delle percentuali di compensazione Anno 2019

### *Relazione tecnica*

Il decreto in esame, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 662, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui.

In particolare la disposizione prevede l'aumento delle percentuali di compensazione per legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, compresa la segatura, e per il legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale, previsti rispettivamente ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte I allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972.

Al riguardo si evidenzia che, da elaborazioni dei dati IVA relativi all'anno di imposta 2017, risulta che le cessioni di legno e legna da ardere ad aliquota di compensazione ammontano a circa 23,4 milioni di euro. Si stima, pertanto, che, stante il limite di spesa pari a 1 milione di euro annuo, è possibile incrementare le relative percentuali di compensazione di ulteriori 4 punti, passando dall'attuale 2 per cento al 6 per cento.

27 AGO. 2019



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE